

AVVOCATO  
GAETANO ANTONIO COSENZA  
AVVOCATO  
GIUSEPPE PALUMBO  
VIA GIOVANNI XXIII, CORTILE COSENZA, N. 5  
84018 SCAFATI ( SA ) TEL./FAX 0816127419  
Email [cosenzantonio@inwind.it](mailto:cosenzantonio@inwind.it)  
[pec.g.cosenza@avvocatinocera-pec.it](mailto:pec.g.cosenza@avvocatinocera-pec.it)

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**PER:** la sig.ra **Leo Annunziata**, C.F. LEONNZ76L59F912G, nata a Nocera Inferiore il 19/07/1976 e residente in Pagani alla S. Rocco n. 8, rappresentata e difesa - giusta procura in calce al presente ricorso - dagli Avv.ti Giuseppe Palumbo, C.F. PLMGPP75M06C129G ,Pec [g.palumbo75@avvocatinocera-pec.it](mailto:g.palumbo75@avvocatinocera-pec.it) e Gaetano Antonio Cosenza C.F. CSNGNN80T27G813L, Pec: [g.cosenza@avvocatinocera-pec.it](mailto:g.cosenza@avvocatinocera-pec.it), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Scafati alla Via Giovanni XXIII C.le Cosenza n. 5, i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti tel/fax 0816127419, ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata [g.palumbo75@avvocatinocera-pec.it](mailto:g.palumbo75@avvocatinocera-pec.it) e [g.cosenza@avvocatinocera-pec.it](mailto:g.cosenza@avvocatinocera-pec.it).

- ricorrente -

**CONTRO:** **MIM - Ministero dell'Istruzione e del Merito**, C.F. 80185250588, in persona del suo Ministro e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna alla Via Testoni n. 6.

- **U.S.R. Emilia Romagna**, C.F. 80062970373, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Bologna alla Via de' Castagnoli n. 1, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna alla Via Testoni n. 6.

- **Istituto Comprensivo n°2 San Giovanni in Persiceto**, C.F. 91235430377, in persona del Dirigente scolastico p.t., con sede in San Giovanni in Persiceto alla Via Malpighi n. 2.

- resistenti -

## **NONCHE' EVENTUALMENTE NEI CONFRONTI**

di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Emilia Romagna, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per gli anni 2018 – 2021, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

- controinteressati -

## **PER IL RICONOSCIMENTO**

**del diritto al reinserimento in graduatoria di Istituto del personale ATA della ricorrente, previa valutazione *incidenter tantum* dell'illegittimità dell'atto amministrativo che ne ha disposto il depennamento per mancanza di uno dei titoli indicati, con condanna del Ministero al riconoscimento anche ai fini giuridici di tutto il servizio svolto presso le scuole statali fino al 06/02/2021.**

## **PREMESSA IN FATTO**

- 1) La ricorrente proponeva domanda di inclusione nella graduatoria di istituto di III fascia per il triennio 2017/2020 personale ATA presso il Liceo Artistico Arcangeli di Bologna.
- 2) In detta istanza, la sig.ra Leo indicava quale titolo di accesso per l'inserimento nella graduatoria del personale ATA, il diploma di qualifica Professionale conseguito presso l'Istituto Paritario Professionale "Passarelli" di San Marco di Castellabate (SA) nell'A.S. 2012/2013.
- 3) La ricorrente, inserita nella graduatoria di III fascia personale ATA con qualifica collaboratore scolastico, stipulava tutta una serie di contratti a tempo determinato con profilo collaboratore scolastico.
- 4) In data 07/12/2018, l'I.C. 1 Decima - Persiceto, in virtù dell'imminente assunzione della sig.ra Leo, decretava la convalida del punteggio attribuito alla ricorrente per il triennio 2018/2021.
- 5) Successivamente, in data 14/09/2020 la sig.ra Leo stipulava un contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo n°2 San Giovanni in Persiceto, con cessazione fissata per il 30/06/2021.

- 6) Tuttavia, il Dirigente Scolastico dell'I.C. n°2 San Giovanni in Persiceto, Dott.ssa Guazzaloca Maria Rita, con provvedimento del 05/02/2021 decretava *“l'esclusione dalle graduatorie di Istituto - profilo collaboratore scolastico - per tutta la validità delle stesse; la risoluzione del contratto di lavoro prot. 5731 del 14/09/2020 sottoscritto con la sig.ra Leo Annunziata nata a Nocera Inferiore - SA - il 19/07/1976 CF LEONNZ76L59F912G a far tempo dal 6 febbraio 2021; la perdita degli effetti giuridici del servizio prestato dal 14/09 al 05/02/2021; il mantenimento dei soli effetti economici fino al 5/2/2021”*.
- 7) Il decreto di cui sopra veniva emanato in forza di quanto stabilito dalla *“nota prot. n. 975 del 22/01/2021 dell'Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna con la quale il Dirigente invita la scrivente ad avviare il procedimento di depennamento dalla graduatoria di Istituto e conseguente risoluzione del contratto di lavoro stipulato in relazione all'accertamento di illegittimità del titolo di studio prodotto quale titolo di accesso alla graduatoria...”*.

È interesse della sig.ra Leo ottenere un provvedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto al reinserimento per tutti i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### **SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

Preliminarmente si evidenzia che l'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, *“tutte”* le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, *“incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”*.

Infatti, seppur nel giudizio vengano presi in considerazioni anche “atti amministrativi presupposti” rimane ferma la giurisdizione del giudice ordinario, che eventualmente procederà a disapplicarli se ritenuti illegittimi.

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, rientrano nella giurisdizione del Giudice amministrativo *“Le controversie in materia di procedure concorsuali per*

*l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi?*

Al riguardo per tracciare la linea di demarcazione tra giurisdizione del giudice ordinario e amministrativo è intervenuta la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove viene evidenziata la sussistenza del “doppio binario della giurisdizione”.

In particolare, la Suprema Corte chiarisce che in relazione alle controversie aventi ad oggetto il diritto all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento si dovrà aver riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio.

La giurisdizione quindi apparterrà al giudice amministrativo quando oggetto della domanda sarà la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Diversamente la domanda andrà rivolta al giudice ordinario laddove miri all'accertamento del diritto del singolo all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere (sul punto, si veda anche Cassazione civile sez. un., 26/06/2019, n.17123).

Nel caso di specie, la sig.ra Leo chiede il riconoscimento del diritto al reinserimento in graduatoria, previa valutazione *incidenter tantum* dell'illegittimità dell'atto amministrativo che ne ha disposto il depennamento: la domanda di accertamento del diritto della ricorrente e di condanna del Ministero a reinserirlo nelle graduatorie impone di ritenere sussistente la giurisdizione di questo Giudice.

## **SULLA COMPETENZA TERRITORIALE**

La competenza per territorio nelle controversie in materia di lavoro è inderogabile. Nel caso che qui ci riguarda, trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.M., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c., il quale recita: *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con il citato articolo del codice di rito, il legislatore ha introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c., previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

L'istante ha prestato l'ultimo servizio presso Istituto Comprensivo n°2 San Giovanni in Persiceto in Via Malpighi n.2, pertanto il Foro competente sarà quello di Bologna.

## **SULL'INCOMPETENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO - ECCESSO DI POTERE**

**Il Dirigente scolastico non ha alcun potere di depennare, tanto meno di escludere dalle graduatorie d'istituto il personale ATA, in quanto ai sensi della L. 165/2001 detta competenza è esclusivamente attribuita all'Ufficio Scolastico Regionale -Ambito Territoriale che nella funzione di UPD, è l'unico organo legittimato a procedere all'esclusione dalle graduatorie.**

Il carattere imperativo e pertanto inderogabile della norma, né suscettibile di alcuna diversa interpretazione, è stabilito proprio nell'art. 55 del succitato D.Lgs che così

recita: “Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione”.

Sicché il Dirigente Scolastico, era obbligato a trasmettere il tutto all’Ufficio Scolastico Regionale, segnalando detta situazione, e non avrebbe potuto quindi emettere provvedimenti che esorbitano dalla sua competenza ed in quanto tali in violazione delle attuali norme vigenti.

Non a caso in altre regioni si è data pronta comunicazione all’USR di competenza, sempre in riferimento al caso dei dichiarati diplomi dell’Istituto di cui si discute.

Il depennamento dalla graduatoria e la successiva risoluzione del contratto di lavoro, con perdita peraltro degli effetti giuridici del servizio prestato, sono infatti disciplinati dall’art. 55 bis del D.LGS. 161/2001 ove si legge: “**le sanzioni più gravi non sono irrogabili direttamente dal dirigente scolastico, che deve trasmettere gli atti all’ufficio per i procedimenti disciplinari presso l’Ufficio Scolastico Regionale entro 5 giorni dalla notizia del fatto**”.

La giurisprudenza ormai consolidata (da ultimo Cass. Ord. N. 28111/2019) ha escluso che il Dirigente Scolastico possa avere potere anche solo di sospendere dal servizio il personale docente, mentre per il personale ATA al più potrebbe procedere con la sospensione non eccedente i dieci giorni.

In tal senso si richiama anche quanto sancito dall’orientamento di merito prevalente, il quale ribadisce che ai sensi dell’art. 55 co. 9 quater spetta al Dirigente Scolastico la competenza per l’irrogazione di sanzioni che vanno dal richiamo verbale alla sospensione della retribuzione sino a giorni 10 giorni, motivo per cui i provvedimenti oggetto di doglianza sono da ritenersi illegittimi (*ex plurimis* C. Appello Torino Sent. N. 1079/13, C. Appello Bologna sent. N. 6919/18, C. Appello Perugia Sent. n. 145/18).

È chiaro allora che il Dirigente scolastico non può arrogarsi la competenza per l'irrogazione della più grave delle sanzioni disciplinari -il licenziamento- e/o la cancellazione dalla graduatoria d'istituto del collaboratore scolastico.

Orbene, non v'è dubbio che per l'effetto dell'art. 55 bis T.U. sul pubblico impiego la competenza del dirigente scolastico sia da ritenersi circoscritta alle sole infrazioni di minore gravità.

### **SULL'ILLEGITTIMITÀ DELL'ESERCIZIO DEL POTERE IN AUTOTUTELA**

È bene precisare che la Pubblica Amministrazione, nell'ambito della propria attività negoziale, non ha il potere di escludere dalla graduatoria il lavoratore e/o di revocare unilateralmente un contratto di lavoro regolarmente stipulato, ritenendosi detto contratto ormai perfezionato nel momento dell'accettazione della formulata proposta da parte del dipendente.

All'uopo si richiama quanto già statuito dalla giurisprudenza maggioritaria per cui la PA in questi casi agisce "*jure privatorum*", e ciò a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, introdotta con il D.lgs. n. 29 del 1993, come convertito con L. 161/2001, motivo per cui la risoluzione sarà da ritenersi legittima solo se rientri nei casi espressamente previsti ex lege (artt. 1453, 1463, 1467 c.c.).

È quindi pacifico che, nell'ambito di detti rapporti contrattuali, il datore di lavoro-PA non potrà esercitare alcun potere in autotutela, tipico istituto del diritto amministrativo, essendogli dunque preclusa ogni genere di revoca unilaterale; l'art. 2 della citata legge infatti così recita: "*i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del Libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa*".

Ragion per cui anche sotto tale profilo sia il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, sia il successivo di risoluzione del contratto sono da ritenersi totalmente inefficaci con ogni conseguenza di legge.

Inoltre, l'adozione di provvedimenti in autotutela da parte della P.A. deve eventualmente da un canto ripristinare la legalità, ma al contempo posso essere

adottati solo in presenza di un interesse pubblico specifico ed attuale, finalizzato a rimuoverne gli effetti.

Nel caso del provvedimento di revoca quivi censurato per vero non si riscontra alcuna motivazione circa l'avvenuta valutazione comparativa tra l'eventuale interesse pubblico e quello concreto ed attuale dell'odierna istante, la quale, diversamente, aveva fatto affidamento sul comportamento concludente dell'autorità scolastica, sul contratto a tempo determinato regolarmente stipulato ed in fase di esecuzione, nonché sulla possibilità di permanenza nella graduatoria.

Infatti, risulta essere stata omessa qualunque considerazione sull'esistenza di un interesse che autorizzasse l'esercizio del potere di autotutela mediante l'annullamento del precedente atto già adottato dall'Amministrazione; ciò, come noto, può essere legittimamente disposto soltanto allorquando il nuovo provvedimento che rimuove l'anteriore atto dallo stesso annullato, soddisfi un interesse pubblico di reale ed effettiva emergenza.

In questo caso l'Amministrazione resistente ha disposto il "depennamento" dalla graduatoria del ricorrente quale "conseguenza automatica" della **presunta falsità** del titolo dichiarato, senza operare alcuna verifica - di cui, infatti, non vi è traccia in motivazione- circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale a tale intervento di secondo grado: si è trattato, in sostanza, di un intervento volto al "mero ripristino della legalità", il che, però, come risaputo, non è sufficiente alla luce della vigente disciplina in materia di annullamento d'ufficio, la quale presuppone, per l'appunto, la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento, in ottica di contemperamento tra "l'esigenza di ripristino legalità" e i "controvalori sostanziali" della tutela dell'affidamento e della certezza dei rapporti amministrativi (in tal senso, Cassazione Civile, sentenza del 28 marzo 2018, n. 297; C. Stato n. 341/2017; 24.02.2014; Tar Cagliari sent. n. 383/2019; T.Matera sent. del 23.06.2015).



**In presenza, dunque, di un vincolo contrattuale già sorto, l'amministrazione non poteva in alcun modo procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto stesso, ma avrebbe dovuto darne regolare esecuzione.**

**SUL TITOLO DI ACCESSO DICHIARATO, SULLA BUONA FEDE  
DEL RICORRENTE E SUL DANNO PATITO**

Sotto altro profilo, occorre precisare che l'esponente ha agito nell'assoluta buona fede, avendo effettivamente conseguito il titolo di studio richiesto col regolare svolgimento delle prove d'esame, per cui non v'era motivo di dubitare della genuinità del diploma rilasciatogli con tanto di pergamena.

La ricorrente ha avuto contezza della presunta falsità del diploma in questione solo ed esclusivamente a seguito del provvedimento di depennamento, non essendo mai stata avvisata dalle Autorità procedenti circa la pendenza di un procedimento a carico dell'Istituto in tal senso.

Si tenga presente che la sig.ra Leo, in sede di presentazione della domanda d'inserimento, ha correttamente riportato i dati contenuti nel diploma di qualifica conseguito presso l'Istituto Passarelli ed effettivamente in suo possesso.

È quindi chiaro che il provvedimento del 05/02/2021 di esclusione dalla graduatoria e di risoluzione del contratto hanno comunque determinato, nella ricorrente, **un grave danno**, non solo derivante dalla perdita del posto di lavoro, ma anche dalla perdita di chance di stipulare altri contratti come collaboratore scuola. Sul punto i Giudici di merito hanno ritenuto rilevante -sotto il profilo soggettivo- la consapevolezza o meno della veridicità di quanto dichiarato nell'istanza da parte del lavoratore, e proprio sulla base della mancanza di tale requisito, in caso analogo, hanno dichiarato illegittimo il provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro e del depennamento della graduatoria, disponendo così il reinserimento nella terza fascia della graduatoria di istituto con il riconoscimento del relativo punteggio per i servizi prestati in favore del ricorrente (Tribunale di Milano, Sez. Lav., sentenza del 03/06/2020).

## SULLA TARDIVITÀ DELLE VERIFICHE E SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO

Sotto altro profilo, si noti come la condotta tenuta dalla P.A. nel depennare la ricorrente dalla graduatoria, disponendone la risoluzione del contratto in essere, sia stata tale da arrecare un notevole pregiudizio in capo alla stessa.

Anzitutto si evidenzia come, una volta stilate le graduatorie e all'atto del primo rapporto di lavoro, i Dirigenti Scolastici hanno l'obbligo di effettuare i dovuti controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati in riferimento ai titoli utili e a quelli valutabili ai fini del punteggio, secondo quanto sancito dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000.

La legge stabilisce che le verifiche dovranno essere effettuate “**tempestivamente**” in occasione del primo rapporto di lavoro dal D.S. che conferisce la supplenza.

All'esito dei controlli il DS potrà “convalidare” o “non convalidare” i dati del dichiarante.

Nella controversia che ci occupa, non solo la verifica di quanto dichiarato dalla sig.ra Leo è stata effettuata tardivamente (primo inserimento nelle graduatorie 2017/2020), ma **l'esito è stata una convalida positiva dei dati e del punteggio.**

I Dirigenti scolastici e la P.A. hanno quindi di fatto violato i principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede, operando tardivamente.

L'intempestività della verifica ha inevitabilmente determinato un pregiudizio a carico dell'esponente, tale da ingenerare nello stesso un legittimo affidamento sul menzionato titolo e sul contratto di lavoro così come sul punteggio maturato per i servizi prestati.

**Convincimento ancor più consolidato a seguito dell'intervenuto decreto di convalida del punteggio del 07/12/2018 a firma del Dirigente Scolastico dell'I.C. 1 Decima - Persiceto, Dott.ssa Rondelli Giuseppa.**

Del pari, si tenga conto che il principio del legittimo affidamento, peraltro ormai condiviso a livello nazionale e comunitario, impone alla P.A. di salvaguardare con attenzione tutte quelle situazioni giuridiche soggettive, da ritenersi ormai

cristallizzate per effetto di atti e/o provvedimenti idonei a generare nel destinatario il convincimento di poter fruire a tutti gli effetti di quella situazione di vantaggio.

Soprattutto nei casi di esercizio del potere di autotutela, l'amministrazione non potrà dunque rimuovere discrezionalmente quella posizione vantaggiosa che era stata dapprima assicurata al privato sulla base del precedente disposto.

Nel nostro ordinamento giuridico il succitato principio trova fondamento nell'art. 21 *nonies* della L. 241/90, come novellato dalla L. 15/2005, per cui il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo anche conto degli interessi dei destinatari; il decorrere del tempo senza che l'atto viziato venga annullato - come nel caso di specie - ha determinato, in capo al collaboratore, il consolidamento dell'assetto di interessi privati - creato proprio da quei provvedimenti- sicché tale affidamento deve essere ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico.

Inoltre, l'aver ricevuto un decreto di convalida delle dichiarazioni rese in occasione dell'inserimento nelle graduatorie di terza fascia, ha determinato in capo alla ricorrente il consolidamento della situazione di vantaggio nella sua sfera personale soggettiva, stabilizzandosi nello stesso il convincimento circa la spettanza di tale diritto, anche in virtù del fatto che ogni singolo anno di servizio comportava l'incremento del punteggio in graduatoria.

Detto ciò è dunque chiaro come la P.A. non può arrecare pregiudizi ai privati che hanno fatto affidamento sulla situazione giuridica determinata dal provvedimento di primo grado e, per tale motivo, la legge impone alla stessa di prendere adeguatamente in considerazione anche questi interessi.

Tutto quanto sopra esposto viene ribadito in numerose pronunce della giurisprudenza amministrativa; a mero titolo esemplificativo basti vedere quanto stabilito dal **T.A.R. Lazio nella sentenza n. 4455 del 2012**, ove si afferma che la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce un limite all'azione della P.A., la quale, nel rispetto dei principi

fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento.

### **SULLA SUSSISTENZA DEL TITOLO VALIDO DICHIARATO PER L'ACCESSO ALLA GRADUATORIA DI III FASCIA ATA**

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 30 agosto 2017 n. 640, possono presentare domanda di inserimento in III fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico i candidati che siano muniti dei seguenti titoli di studio: *«diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni»*.

Anzitutto, come *supra* anticipato si evidenzia che la sig.ra Leo ha dichiarato nella domanda di possedere quale titolo di accesso per l'inserimento nella graduatoria del personale ATA-collaboratore scolastico, il diploma di qualifica Professionale conseguito presso l'Istituto Paritario Professionale "Passarelli" di San Marco di Castellabate (SA) nell'A.S. 2012/2013.

La ricorrente non ha avuto alcuna comunicazione di natura ufficiale della "falsità", a questo punto presunta, del titolo in questione.

Inoltre, in base a quanto risulta dalla nota dell'Ufficio VIII-Ambito Territoriale di Vicenza ci è dato sapere che l'Istituto Don Peppino Passarelli con sede in San Marco di Castellabate (SA) *“ottenne il riconoscimento della Parità Scolastica con Decreto del 28.01.2001 a decorrere dall'a.s. 2000/2001. Con decreto del 5.8.2014 fu revocato il riconoscimento della parità scolastica a decorrere dal 1/09/2014 all'Istituto Professionale -settore Servizi per l'Enogastronomia e l'ospitalità AlberghieraArticolazioni: Enogastronomia – Servizi di sala e di vendita- Accoglienza turistica. Con decreto dell'USR Campania del 07/07/2015 a seguito di nuova istanza, è stato concesso il riconoscimento della parità scolastica all'Istituto*

*Professionale-Settore Servizi-Indirizzo Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera: Articolazioni: Enogastronomia – Servizi di sala e di vendita- Accoglienza turistica-con decorrenza a.s. 2015/2016 – cm SARH8B5007. L'Istituto aveva già ottenuto il riconoscimento di parità per il seguente indirizzo di studi: Istituto Professionale – Settore Servizi – Indirizzo Servizi Socio sanitari – con decreto n. 99991 del 29 giugno 2009 a decorrere dall'a.s. 2009/2010- c.m. - SARF02500G. **A decorrere dal 1 settembre 2013 lo status di scuola paritaria per il suddetto indirizzo è stato revocato**”.*

**Quindi eventualmente il periodo messo in discussione circa il riconoscimento della parità scolastica dell'istituto Passarelli ed indi del diploma decorrerebbe dal 01/09/2014 e non anche per gli anni antecedenti; tuttavia, come comprovato dalla pergamena rilasciata dal medesimo Istituto, il ricorrente ha conseguito il diploma nell'a.s. 2012/2013, anno in cui l'Istituto Professionale godeva pienamente della parità scolastica.**

Non ci è allora dato comprendere il motivo per cui sia stata contestata la validità del titolo rilasciato alla sig.ra Leo.

#### **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che il presente ricorso tiene a raggiungere una declaratoria di illegittimità del decreto di depennamento dalla graduatoria di III fascia del personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico e del decreto di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro a tempo determinato nonché il reinserimento nella graduatoria della ricorrente.

Ciò implica che tutti coloro che appartengono alla graduatoria di Istituto del personale ATA III fascia per il triennio 2018/2021 che si trovano in una posizione inferiore rispetto alla ricorrente potrebbero essere portatori di un interesse contrario ad un eventuale provvedimento favorevole.

Questa platea di potenziali resistenti è talmente vasta da risultare praticamente impossibile portare a conoscenza degli stessi il contenuto del ricorso attraverso la notifica nei modi ordinari.

L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”.

La pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente; già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c..

Ciò detto, è precisa istanza del ricorrente richiedere l'autorizzazione ad eseguire la notifica, nei confronti di tutti coloro che appartenendo alla graduatoria di Istituto III fascia - personale ATA, potrebbero essere controinteressati all'adozione di un provvedimento giudiziale favorevole nei confronti dell'istante, con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ex art. 151 c.p.c., attraverso la pubblicazione del ricorso e pedissequo decreto, nella sua integralità, sul sito web istituzionale del M.I.M..

### **Tanto premesso**

la sig.ra Leo Annunziata, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

### **RICORRE**

All'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro adito, affinché, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, Voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

- **In via principale:** accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita all'interno delle graduatorie di Istituto del personale ATA III fascia.
- **In via subordinata:** per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare che il decreto di depennamento e di risoluzione unilaterale del contratto impugnati sono stati comminati in violazione delle norme sul legittimo affidamento e sul potere di revoca in autotutela delle pubbliche amministrazioni e, di conseguenza, in

pieno accoglimento del presente ricorso, ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimi e/o inefficaci i provvedimenti impugnati come meglio precisati nelle superiori conclusioni, che qui si intendono per intero richiamate e trascritte.

**In ogni caso:** disapplicare ogni altro provvedimento anche se non conosciuto connesso o collegato a quello impugnato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si allegano documenti come da foliaro a parte.

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis D.P.R. del 30/05/2002, n. 115, come introdotto dal D.L. 11/98, per la causa odierna è prevista l'esenzione dal pagamento del contributo unificato.

S.I.

Scafati, lì 08/05/2023.

**Avv. Giuseppe Palumbo**

**Avv. Gaetano Antonio Cosenza**